



MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 427/2023

Approvato con risoluzione no. 1712 del 20.11.2023

Regolamento comunale concernente i contributi in materia di tutela a valorizzazione dei beni culturali

Onorevole signor Presidente
Onorevoli signore e signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta d'adozione di un Regolamento comunale concernente i contributi in materia di tutela a valorizzazione dei beni culturali, con il quale si vuole introdurre un incentivo comunale che aiuti i proprietari che, con impegno e sforzo finanziario, realizzano degli interventi che valorizzano la loro proprietà e rendono il territorio più attrattivo.

1. PREMESSA E OBIETTIVO

La qualità e il valore del territorio sono beni che appartengono all'intera collettività. E così, come il territorio è di tutti, deve anche essere impegno di ognuno contribuire a sostenere la qualità del paesaggio, che va curato e la cui delicatezza richiede la partecipazione di tutti i cittadini.

In particolare, sono i privati proprietari di immobili che possono contribuire fattivamente a raggiungere tale obiettivo, ma è un impegno che comporta degli oneri finanziari supplementari in considerazione dei valori architettonici e artistici presenti.

Nei piani regolatori sono in genere definiti quei beni culturali di importanza cantonale o locale e grazie a questa codifica, giusta l'art. 8 della Legge sulla protezione di beni culturali, il Cantone e il Comune (in base alla sua capacità finanziaria) sostengono finanziariamente gli investimenti necessari alle loro manutenzioni.

Per potersi dotare di un'adeguata base legale che permetta al Municipio di quantificare i singoli contributi comunali entro i propri limiti di delega, vi proponiamo l'adozione di un apposito regolamento. Importi superiori al limite di delega saranno evidentemente oggetto di una puntuale richiesta di credito.

2. IL REGOLAMENTO

Il regolamento è volutamente semplice per essere di facile attuazione. Per i singoli articoli osserviamo quanto segue.

Art. 1 Scopo

Per lo scopo si rimanda alla premessa di questo MM.

Art. 2 Campo di applicazione

Gli interventi che possono beneficiare dell'aiuto comunale sono elencati in questo articolo.

Art. 3 Condizioni

Visto che il senso dell'aiuto è quello di mantenere le caratteristiche tipiche dei beni culturali, gli interventi vanno eseguiti secondo le regole dell'arte e nel rispetto delle nostre tradizioni. Ad esempio, un tetto in piode andrà rifatto in piode di gneiss e non ad esempio in piode della Valtellina, o in piode tipo tetto 2000, ecc. Lo stesso dicasi dei restauri delle cappelle: in questo caso solo l'intervento di un professionista del ramo potrà essere considerato utile al perseguimento dello scopo e quindi al beneficiario dell'aiuto.

Art. 4 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo ci sembra adeguato a perseguire lo scopo voluto con questo regolamento. Tuttavia, per lo stesso tipo di intervento sarà possibile ottenere un ulteriore contributo solo dopo 50 anni dall'ottenimento del primo aiuto.

Art. 5 Procedura

Per quanto possibile la domanda dev'essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori.

A garanzia del rispetto dell'art 3, per interventi particolari (affreschi, decorazioni ecc.) il Municipio potrà avvalersi della consulenza del competente ufficio cantonale o di ogni altra persona autorevole in materia.

Art. 6 Decisione del Municipio

Il Municipio decide sulla domanda entro un termine adeguato: si ritiene che, soprattutto qualora dovessero essere coinvolti attori esterni, il termine di 2 mesi sia adeguato.

Art. 7 Versamento

Il versamento dell'aiuto avviene solo dopo che vi è la verifica che l'intervento è stato eseguito nel rispetto dei principi definiti all'articolo 3 (regole dell'arte e tradizioni) e se del caso anche dell'art. 5 - (procedura).

3. CONSEGUENZE FINANZIARIE

È ragionevole prevedere che con una cifra di gestione corrente fino a 20'000.00/anno lo scopo possa essere raggiunto. Finanziariamente, quindi, si tratta di un contributo sostenibile per le finanze comunali.

Alcuni esempi pratici possono dare l'idea dell'ammontare dell'aiuto.

Intervento su	Es. grotto 1	Es. grotto 2	Es. grotto ricostr.	Cappella
Opere murarie	0.00	10'000.00	50'000.00	5'000.00
Tetto in piode	25'000.00	15'000.00	30'000.00	10'000.00
Sist. esterna	0.00	5'000.00	5'000.00	3'000.00
Ponteggi	5'000.00	5'000.00	10'000.00	2'000.00
Totale	30'000.00	35'000.00	95'000.00	20'000.00
Sussidio 20%	6'000.00	7'000.00	(max) 10'000.00	4'000.00

Sulla base di queste considerazioni il Municipio ritiene che questo regolamento sia uno strumento utile per sensibilizzare i cittadini sul valore del nostro paesaggio e possa incoraggiarli ad eseguire interventi di recupero edile che valorizzino il nostro patrimonio storico.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ragguglio o chiarimento supplementare, il Municipio invita il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale concernente i contributi in materia di tutela a valorizzazione dei beni culturali, articolo per articolo, e nel suo complesso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Con stima e cordialità.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco  Paolo Senn		Il Segretario  Roberto Salmina
--	--	---

Allegato:
Bozza del regolamento

Per esame e rapporto

Commissione			
Gestione	Petizioni	Edilizia	Piano Regolatore

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE I CONTRIBUTI IN MATERIA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Richiamati i disposti:

- ◆ della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;
- ◆ della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 e relativo regolamento di applicazione del 6 aprile 2004 e successive modifiche

il Comune di Ronco sopra Ascona dispone quanto segue:

decreta

Art. 1 Scopo

Allo scopo di sostenere i proprietari o altri enti senza scopo di lucro che, con interventi di manutenzione, conservazione e restauro dei propri stabili e/o aree di contorno, contribuiscono alla valorizzazione del paesaggio, il Comune eroga un contributo a favore degli interventi sui beni culturali protetti ai sensi della legge sulla protezione dei beni culturali (LBG) situati sul proprio territorio.

Art. 2 Campo di applicazione

Il contributo comunale è riconosciuto in particolare per gli interventi di manutenzione, conservazione e restauro del bene culturale, segnatamente:

- restauro, sistemazione, rifacimento o ricostruzione dei tetti;
- restauro, sistemazione o ricostruzione di muri esterni, comprese le aree di pertinenza del bene culturale;
- restauro affreschi e decorazioni;
- restauro, sistemazione e rifacimento serramenti e cancelli inferriate.

Art. 3 Condizioni

Il contributo comunale viene versato solo se l'esecuzione è eseguita secondo le regole dell'arte e delle tradizioni locali e di restauro (si vedano i principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera, Commissione federale dei monumenti storici, Zurigo 2007).

Art. 4 Ammontare del contributo

¹ Il contributo comunale viene versato per ogni oggetto/mappale secondo il seguente principio:

a) beni culturali di importanza cantonale:

- Chiese e oratori: 10% della spesa effettiva, ritenuto un massimo di franchi 60'000.00;
- altri monumenti: 10% della spesa effettiva, ritenuto un massimo di franchi 10'000.00.

b) beni culturali di importanza locale:

- 20% della spesa effettiva (comprese le prestazioni proprie), per un massimo di franchi 10'000.00.

² Per lo stesso immobile singoli contributi per interventi parziali possono essere cumulati fino all'importo globale indicato. Il cumulo è computato su un periodo di 20 anni a partire dal primo sussidio percepito. Per la stessa parte d'opera può essere versato un ulteriore contributo dopo almeno 50 anni.

Art. 5 Procedura

¹ La richiesta del contributo va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori mediante l'apposito formulario (ottenibile presso l'Ufficio tecnico e pubblicato sul sito internet del Comune), completo di tutti gli allegati indicati.

² Il Municipio esamina la richiesta in tutti i suoi aspetti (valutazione dei costi, rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, ecc.), e decide sul merito.

³ Il Municipio può domandare il parere del competente ufficio cantonale o di ogni altra persona autorevole in materia.

Art. 6 Decisione del Municipio

¹ Il Municipio decide di regola entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. La decisione deve essere debitamente motivata.

² Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione.

Art. 7 Versamento del contributo

Il versamento del contributo avviene su presentazione delle liquidazioni e prove di pagamento e dopo aver accertato che l'esecuzione è avvenuta nel rispetto dell'articolo 3.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.